

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 1009 del 18.07.2019

Rifiuti – definizione – classificazione – pericolosità –

Da un punto di vista giuridico, i rifiuti, distinti in base all'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, sono classificati, quanto alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti "non pericolosi" e rifiuti "pericolosi" sulla base del Catalogo Europeo dei rifiuti (CER), che contiene un elenco esaustivo nel quale ad ogni rifiuto è assegnato un codice composto da tre coppie di numeri: la prima indicante la famiglia di attività da cui proviene il rifiuto; la seconda riferita alla particolare attività produttiva (nell'ambito della famiglia) dalla quale il rifiuto è stato generato; la terza enumerante una particolare tipologia di rifiuto, originata dalla specifica attività industriale individuata con la seconda coppia.

I codici sono stati inseriti nell'elenco dei rifiuti istituito dall'Unione Europea con la decisione 2000/532/CE (trasposta in Italia con il D. L.vo 152/2006, in allegato alla quarta parte) e nel tempo sono stati integrati e modificati, ferma restando, però, la loro articolazione, fondamentalmente, in tre diversi tipi di rifiuti: quelli considerati sempre pericolosi, quelli considerati non pericolosi (c.d. "codici assoluti") e quelli che possono essere sia pericolosi che non pericolosi, a seconda che le sostanze pericolose ivi contenute raggiungano o meno determinate concentrazioni (in quest'ultimo caso, ogni singola tipologia di rifiuto è caratterizzata da due diversi codici -l'uno pericoloso, l'altro non pericoloso- detti "a specchio")

Rifiuti – codice c.d. "a specchio" – classificazione – obblighi informativi del detentore del rifiuto - pericolosità "giuridica" –

In caso di gestione di rifiuti identificati con un codice c.d. "a specchio" (previsto nei casi in cui da una medesima operazione o processo produttivo possano derivare, in alternativa, un rifiuto pericoloso o non pericoloso), il produttore/detentore è tenuto, per classificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/non pericoloso), ad eseguire le necessarie analisi per accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione. Solo nel caso in cui siano accertati in concreto l'assenza o il mancato superamento di dette soglie, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso.

Il detentore di un rifiuto (soprattutto se identificato con un codice c.d. "a specchio") ha il dovere, in quanto soggetto responsabile della gestione del rifiuto, di raccogliere le informazioni idonee per avere una conoscenza sufficiente della composizione dello stesso e, in tal modo, di attribuirgli il codice appropriato. In difetto di documentazione attestante la provenienza del rifiuto e delle opportune analisi sull'effettiva composizione del materiale, consegue la qualificazione giuridica di pericolosità del rifiuto.

La qualificazione di pericolosità di un rifiuto può conseguire, sotto un profilo giuridico, non per l'effettiva composizione del materiale o la provenienza del rifiuto, all'omissione, da parte del detentore, degli accertamenti necessari nella doverosa procedura di classificazione del rifiuto. La nozione di pericolosità è, invero, ancorata non solo a dati naturalistici e quantitativi ma anche, e soprattutto, a parametri giuridico-valutativi.

I rifiuti non accompagnati da documentazione asseveratrice del produttore o in relazione ai quali non siano stati effettuati i dovuti accertamenti o, ancora, per i quali gli accertamenti svolti non abbiano consentito conclusioni sicure devono ritenersi quali rifiuti pericolosi in forza della valenza sostanziale del c.d. principio di precauzione, di matrice comunitaria (oggi largamente accolto nella normativa nazionale di settore).